



2016/08.02/000004-02
DIRA61000 - 2019/79

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI, NEL COMUNE DI POLONGHERA.
PROPONENTE: FRACAR S.R.L., VIA MURELLO N. 9/13, 12030 - POLONGHERA.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che,

- veniva presentata l'istanza in data 07 dicembre 2017, con prot. n. 92537, dal Sig. Forgia Andrea Oscar Paolo, in qualità di legale rappresentante della FRACAR S.r.l., con sede legale in Polonghera, Via Murello n. 9/13, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i., e contestuale istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 94774 del 15.12.2017, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 13 dicembre 2017, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Nei termini stabiliti dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., era pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, da parte del Settore Provinciale Tutela del Territorio, richiesta di documentazione integrativa, di cui alla nota prot. n. 2442 dell'11.01.2018, utile al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si è provveduto a trasmettere al proponente con nota prot. n. 2944 del 15.01.2018.
- In data 02.02.2018, con prot. di ric. n. 8718, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta.
- In applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 13 febbraio 2018, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato B2, già autorizzati, realizzati od in fase di autorizzazione che possono avere forti ripercussioni sull'ambiente*".
- La ditta FRACAR S.r.l., nella propria sede operativa di Polonghera, svolge l'attività di autodemolizione nonché di gestione dei rifiuti in regime semplificato.

Con il progetto in questione la società istante intende implementare la propria attività attraverso l'effettuazione di operazioni di raffinazione, da svolgersi su materiali ferrosi e non ferrosi e relativi rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'area in disponibilità, in cui si intende realizzare il nuovo impianto è censita al catasto terreni al foglio IX, mappali 2 (parte) 3 e foglio IV mappale 415 (parte).

L'impianto di frantumazione interessa una superficie complessiva pari a circa 7800 m² e verrà alimentato con materiali ferrosi e non ferrosi di varia provenienza (settore industriale, agricolo, post-consumo, ecc).

L'impianto risulta costituito dalle seguenti componenti principali:

1. nastro trasportatore di alimentazione materiale da frantumare
2. mulino a martelli ad asse orizzontale
3. separatore magnetico a tamburo rotante
4. nastro trasportatore vibrante in gomma, chiuso, per movimentazione materiali ferrosi
5. nastro trasportatore vibrante in gomma, chiuso, per movimentazione materiali non ferrosi
6. separatore a zig zag sulla linea dei materiali ferrosi (completo di ciclone) per la separazione dei materiali ferrosi dalle impurezze
7. separatore a zig zag sulla linea dei materiali non ferrosi (completo di ciclone) per la separazione dei materiali non ferrosi dalle impurezze
8. nastro trasportatore in gomma per il trasporto dei rottami ferrosi
9. nastro trasportatore in gomma per il trasporto dei materiali non ferrosi;
10. piattaforma per la selezione manuale dei materiali non ferrosi.

L'impianto è dotato di elementi di copertura metallici. La superficie coperta appare idonea ad ospitare sia il materiale in ingresso sia in uscita per una volumetria pari a 200 m³ (zona

ingresso) e pari a circa 150 m³ (zona di uscita). E' altresì prevista la copertura delle zone in cui verrà scaricato il "fluff".

Il quantitativo massimo di rifiuto in ingresso all'impianto è pari a complessive 74.577 t/anno. Tale quantitativo si riferisce all'insieme delle attività svolte da FRACAR (autodemolizione, selezione e frantumazione). Ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso all'impianto sulla base delle procedure di gestione aziendali, viene trasferita al rispettivo settore di stoccaggio/trattamento. Solo una quota parte dei rifiuti in ingresso verrà trattata nell'impianto di frantumazione.

- In data 19 aprile 2018 era stata convocata la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i., al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 30829 del 23.04.2018.
- Successivamente alla chiusura della succitata Conferenza di Servizi risulta pervenuta agli atti la nota, prot. ric. n. 30162 del 19.04.2018, con cui l'ASLCN1 esprime il proprio parere: *"...Tenuto conto che l'intervento è previsto in zona propria del PRGC ed è localizzato a congrua distanza dal centro abitato più prossimo non si rivelano particolari motivi ostativi dal lato igienico sanitario per quanto riguarda il sito prescelto. Si fa presente, tuttavia, che la normativa sanitaria classifica le attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi tra le industrie insalubri di prima classe, le quali richiedono una particolare cautela nel loro esercizio al fine di non recare nocimento alla salute del vicinato. Valutato quanto sopra e viste le dimensioni dell'attività, si ritiene di condizionare l'assenso complessivo dal lato igienico sanitario alla preventiva valutazione in materia ambientale da parte dell'Organo tecnico dell'ARPA."*
- Con la nota in data 19.11.2018, con prot. n. 84508, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.
- Con nota prot. n. 85770 del 23.11.2018 è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva in data 22 gennaio 2019.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento (ed in particolare i contributi dell'Ufficio provinciale Tutela del Territorio e di ARPA Piemonte), in data 22 gennaio 2019, si è conclusa la Conferenza di Servizi - come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente, ed al quale si rimanda per maggiori dettagli - con la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale positivo ed i pareri per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto, e precisamente:

a) parere favorevole da parte della Provincia di Cuneo circa:

1. la pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale;
2. il rilascio dell'AIA, fatta salva la produzione di chiarimenti evidenziati nella nota prot. ric. n. 4371 del 22.01.2019 del Settore Tutela del Territorio (**Allegato n. 1**) e nella nota prot. ric. n. 4508 del 22.01.2019 di ARPA, quale supporto tecnico e scientifico della Provincia (**Allegati n. 2**).

In quest'ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

I chiarimenti relativi al progetto in esame emersi nel corso della Conferenza di Servizi sono stati formalizzati al proponente con nota prot. n. 5036 del 24.01.2019.

La ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta con nota prot. ric. n. 18974 del 20.03.2019. In risposta alla succitata nota, ARPA Piemonte, con nota prot. ric.

n. 26222 del 16.04.2019 (**Allegato n. 3**), in aggiunta alle prescrizioni già formulate con nota prot. ric. n. 4508 del 22.01.2019 già agli atti, ha espresso ulteriori osservazioni e prescrizioni, in particolare per quanto concerne la Gestione dei Rifiuti, la Gestione delle acque meteoriche ed il Monitoraggio delle acque sotterranee.

A seguito della disamina dei chiarimenti forniti dal proponente, l'Amministrazione competente ha previsto le seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

1. la ditta potrà trattare i rifiuti presso l'impianto di frantumazione solo quando tutti gli interventi a progetto relativi ai presidi ambientali (impianto di captazione e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento) e antincendio saranno stati implementati e certificati da collaudo firmato da tecnico abilitato. Al riguardo dovrà essere installata una paratoia per una rapida intercettazione di eventuali acque di spegnimento incendi con lo scopo di evitare lo scarico degli stessi in acque superficiali;
2. i rifiuti RAEE trattati non dovranno contenere parti ambientalmente critiche;
3. le altezze dei cumuli non dovranno superare i 4 metri;
4. la gestione dei veicoli bonificati all'interno dell'impianto dovrà essere tenuta separata da quelli provenienti da terzi, effettuando stoccaggi separati per gli stessi, così come per i rifiuti prodotti dalla loro frantumazione (fluff);
5. la ditta dovrà mantenere separate le varie tipologie di rifiuti da sottoporre all'operazione di frantumazione;
6. tenuto conto che l'acquifero è ad alta vulnerabilità dovrà essere svolto un monitoraggio della durata di almeno un anno, determinando i parametri già misurati in occasione della campagna del novembre 2018, con cadenza trimestrale, integrati con la determinazione del parametro idrocarburi totali come n-esano. Al termine dell'annualità occorrerà procedere alla determinazione dei valori tipici dell'acquifero (con esclusione di quelli che evidenziano delle anomalie) con modalità da concordare con Arpa. Le modalità di prelievo e i metodi analitici dovranno essere preventivamente concordati con Arpa;
7. dovrà essere realizzato un nuovo piezometro di caratteristiche analoghe agli esistenti in posizione da concordare con Arpa e Provincia - Settore Tutela del Territorio;
8. dovrà essere svolta ante-operam una campagna di misurazioni fonometriche presso i recettori più esposti per la verifica dei livelli di immissione e nei luoghi a possibile frequentazione della popolazione per i livelli in emissione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Atteso che,

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs 26.6.2015, n. 105 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 16.06.2017, n. 104;
- il D.M. 30.03.2015, n. 52;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 19 aprile 2018 e del 22 gennaio 2019, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, dei relativi pareri acquisiti nell'ambito delle stesse e della nota prot. ric. n. 26222 del 16.04.2019 di ARPA.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Considerato che, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dell'esito della Conferenza di Servizi del 22 gennaio 2019 - il cui verbale è conservato agli atti dell'Ente, e di quanto espresso da ARPA con le note prot. ric. n. 4508 del 22.01.2019 e nota prot. ric. n. 26222 del 16.04.2019, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come proposto e localizzato, per le motivazioni di cui al seguente punto 1 del determinato.

Considerato che il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si rinvia al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, in seguito all'attuazione delle condizioni di cui al punto 3 del determinato.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto per la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Polonghera, presentato da parte della Ditta FRACAR S.r.l., Via Murello n. 9/13, 12030 – Polonghera, in quanto, nel rispetto delle previsioni progettuali ed impiantistiche, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità previo il rispetto delle imposte condizioni ambientali di cui ai punti da 1 a 8 delle premesse, che qui si richiamano integralmente.
2. **DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui ai punti da 1 a 8 delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Dipartimento ARPA di Cuneo ed alla Provincia - Settore Tutela del Territorio.
Termine per la verifica di ottemperanza: ante operam e fase di esercizio.
3. **DI RINVIARE il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio - da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, in seguito all'attuazione delle seguenti condizioni da parte del proponente:
 - a. dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione dei presidi ambientali previsti in progetto (completamento pavimentazione in battuto di cemento, implementazione della rete di raccolta acque, implementazione impianto trattamento acque di prima pioggia ecc..). Dovrà, in proposito, essere installata una paratoia per una rapida intercettazione di eventuali acque di spegnimento incendi con lo scopo di evitare lo scarico delle stesse in acque superficiali.
 - b. dovrà essere certificato il completamento dell'impianto antincendio, approvato dal comando VVF, attestante la rispondenza tra le previsioni del progetto antincendio e le opere effettivamente realizzate.
 - c. dovrà essere svolta ante operam una campagna di misurazioni fonometriche presso i recettori più esposti per la verifica dei livelli di immissione e nei luoghi a possibile frequentazione della popolazione per i livelli in emissione.

- d. dovrà essere realizzato un nuovo piezometro di caratteristiche analoghe agli esistenti in posizione da concordare con Arpa e Provincia - Settore Tutela del Territorio.
- e. tenuto conto che l'acquifero è ad alta vulnerabilità dovrà essere svolto un monitoraggio della durata di almeno un anno, determinando i parametri già determinati in occasione della campagna del novembre 2018, con cadenza trimestrale, integrati con la determinazione del parametro idrocarburi totali come n – esano. Al termine dell'annualità occorrerà procedere alla determinazione dei valori tipici dell'acquifero (con esclusione di quelli che evidenziano delle anomalie) con modalità da concordare con Arpa ed il settore provinciale Tutela del Territorio. Le modalità di prelievo e i metodi analitici dovranno essere preventivamente concordati con Arpa ed il settore provinciale Tutela del Territorio.
- f. Il gestore dovrà dare riscontro alle previsioni della circolare ministeriale che prevedono che le operazioni di messa in riserva (R13) debbano essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).
- g. dovrà essere adottato un sistema di registrazione informatico ove siano definite e riportate le modalità di registrazione per ciascuna operazione di gestione effettuata nell'impianto (messa in riserva, cernita, cesoiatura, frantumazione, bonifica autoveicoli, trattamento RAEE, produzione di rifiuti – deposito temporaneo).
- 4. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, nonché l'autorizzazione di cui al punto 3, sono rilasciati:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 5. DI PRESCRIVERE** che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi, e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 6. DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni della Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
- 7. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 8. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 10. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 – nota prot. ric. n. 4371 del 22.01.2019 del Settore provinciale Tutela del Territorio;
- Allegato n. 2 - nota prot. n. 4508 del 22.01.2019 di ARPA;
- Allegato n. 3 - nota prot. ric. n. 26222 del 16.04.2019 di ARPA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Dott. Alessandro RISSO